



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

DETERMINA DI REVOCA N. 906 DEL 18.06.2021 DELLA GARA RDO MEPA N. 2776296 DEL 31/03/2021 RELATIVA AI LAVORI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI N. 2 BAGNI PRESSO LA COMPAGNIA DI URBINO-CIG.Z1F311B3C1

IL COMANDANTE DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE

- VISTA** la determina a contrarre n. 388 del 23/03/2021 con la quale è stato autorizzato il ricorso alla procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per lavori finalizzati alla ristrutturazione completa di n. 2 bagni presso la Compagnia di Urbino, come da modelli TLA1 n. 608 e n. 481 perfezionati in data 23/03/2021;
- VISTE** le descrizioni di massima dei lavori minimali, volte ad individuare e delineare la necessità della natura delle prestazioni e/o approvvigionamento dell'Ente fornite dall'Ufficio Logistico- Sezione Infrastrutture;
- VISTE** le caratteristiche della R.D.O. elaborate dall'Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti;
- CONSIDERATO** che in ottemperanza a quanto normativamente previsto dall'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è stata esperita una procedura di gara "sotto soglia" mediante ricorso al Me.Pa;
- TENUTO CONTO** della nota n. 0118492/2021 del 15.06.2021 - pervenuta in pari data con foglio n. 0118754/2021 del Comando Provinciale di Pesaro – con la quale la Compagnia di Urbino, a rettifica dei lavori già oggetto della gara RDO Me.Pa. n. 2776296 del 31.03.2021, ha rappresentato l'esigenza di adeguamento di 1 dei 2 bagni alle disposizioni vigenti in materia di persone con disabilità;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio Logistico- Sezione Infrastrutture, quale Organo Tecnico di questo Reparto, esaminata la nuova "dichiarazione analitica dell'esigenza" e ritenendo necessario riformulare tale esigenza infrastrutturale nel complesso, nei termini e nelle condizioni richieste dalla Compagnia di Urbino, ha proposto di valutare la revoca della procedura di gara di cui all'oggetto;
- TENUTO CONTO** che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti alle finalità da conseguire, autorizzando, quindi, anche il riesame di quelli adottati alla luce di elementi sopravvenuti;
- CONSIDERATO** che nell'attuale fase di gara, non è possibile procedere a rettifiche o modificazioni sostanziali delle descrizioni di massima dei lavori, in quanto violerebbero i principi di correttezza, concorrenza e trasparenza;
- RITENUTO** che per motivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, si ritiene necessario realizzare i nuovi lavori proposti anche al fine di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 63 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 07.08.1990 n. 241, art 21 *quinquies*, che assegna alla potestà discrezionale della Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara, per mutamento della situazione di fatto, sopravvenuta all'esperimento della stessa e non prevedibile;
- RITENUTO** opportuno, quindi, agire in sede di autotutela, al fine di preservare l'interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO, altresì, che nessun pregiudizio deriva come conseguenza dall'adottando provvedimento in autotutela, non essendovi comunque stata aggiudicazione della R.D.O.;

DETERMINA

- di procedere, in sede di autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara R.D.O. Me.Pa n. 2776296 del 31/03/2021 relativa ai lavori finalizzati alla ristrutturazione completa di n. 2 bagni presso la Compagnia di Urbino;
- di provvedere a notificare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, D. Lgs. 50/2016, il contenuto del presente provvedimento alle Ditte concorrenti tramite l'apposita sezione della RdO denominata "Comunicazione con i fornitori";
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto di revoca sul profilo di committenza del Corpo della Guardia di Finanza ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

AVVISA

che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D. Lgs. nr. 104/2010 (codice del Processo Amministrativo) il presente provvedimento potrà essere impugnato mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A
(Col. Pasquale D'Angelo)

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Mauro Spagnolo)